

## QUESTIONI APERTE

---

### Traduzione di documenti

#### La decisione

Traduzione di documenti - Cooperazione giudiziaria in materia penale  
Direttiva 2010/64/UE - Art. 6 C.E.D.U.; C.p.p., Artt. 143 e 242.

*Non esiste un diritto dell'imputato a vedersi tradurre i documenti in lingua straniera acquisiti al processo, a meno che essi siano tanto rilevanti ai fini della decisione da costituire parte integrante dell'accusa. Tali pronunzie non collidono con i principi del giusto processo, ma anzi enfatizzano il ruolo del contraddittorio, che si realizza anche attraverso la selezione del materiale istruttorio da proporre al giudice. D'altra parte, il diritto alla piena contezza dell'accusa non può dilatarsi fino a comprendere tutti i documenti, magari innumerevoli e del tutto irrilevanti acquisiti nel fascicolo, rispetto ai quali deve essere solo assicurato il diritto di accesso in condizioni di piena parità rispetto all'organo di accusa.*

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, 19 luglio 2023 (ud. 28 marzo 2023), n. 31201 - CIAMPI, *Presidente* - DOVERE, *Relatore* - TASSONE, *P.G.*

#### La traduzione di documenti redatti in lingua straniera alla luce degli obblighi europei: riflessioni a margine di una recente pronuncia della Corte di cassazione

Con la sentenza n. 31201, resa il 19 luglio 2023, la Quarta Sezione della Corte di cassazione ha confermato il proprio orientamento secondo cui l'imputato non può vantare un diritto alla traduzione di un documento redatto in lingua straniera acquisito al processo a meno che esso non sia tanto rilevante ai fini della decisione da costituire parte integrante dell'accusa. Pertanto, il documento in questione deve assumere rilievo per i fatti da provare e la difesa è tenuta a indicare le ragioni che rendono plausibilmente utile la traduzione e il pregiudizio che la mancata traduzione determinerebbe in concreto. Nel commento, si considerano gli obblighi scaturenti dal diritto dell'Unione europea e dalla C.E.D.U. in materia di traduzione nei procedimenti penali per verificare se sussista la possibilità di superare l'interpretazione fatta propria dalla Corte di Cassazione.

*The translation of documents drafted in a foreign language in the light of European obligations: remarks based on a recent Court of Cassation ruling*

*In its judgment No. 31201, delivered on 19 July 2023, the Fourth Section of the Court of Cassation confirmed its own well-established case-law according to which the defendant cannot claim a right to having translated a foreign-language document acquired at the trial unless it is so relevant to the decision that it constitutes an integral part of the charge. Thus, the document must be relevant to the facts to be proven and the defence is required to state the reasons that make translation plausibly useful and the prejudice that the failure to translate would cause in concreto. In this case note, the obligations related to translation in criminal proceedings under EU law and the ECHR are taken into consideration in order to verify whether there is a possibility of overcoming the interpretation given by the Court of Cassation.*

**SOMMARIO:** 1. Introduzione. - 2. Il caso. - 3. Lingua, processo e influenze del diritto internazionale e

dell'Unione europea: informazioni di contesto. - 4. Cenni sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione sugli artt. 143, co. 3, e 242 c.p.p. e considerazioni a partire dagli obblighi europei. - 5. Conclusioni.

1. *Introduzione.* Con la sentenza n. 31201, depositata il 19 luglio 2023, la Quarta Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che l'imputato non può vantare un diritto alla traduzione di un documento in lingua straniera acquisito al processo mediante un ordine europeo di indagine in materia penale (nel prosieguo, OEI), a meno che esso non sia tanto rilevante ai fini della decisione da costituire parte integrante dell'accusa. Pertanto, il documento in questione deve assumere rilievo per i fatti da provare e la difesa è tenuta a indicare le ragioni che rendono plausibilmente utile la traduzione e il pregiudizio che la mancata traduzione determinerebbe in concreto.

Si tratta di un'impostazione già emersa nella giurisprudenza della Suprema Corte - e qui confermata - la quale, tuttavia, sembra meritevole di considerazione e analisi alla luce dei riflessi promananti dalla normativa dell'Unione europea e dalla giurisprudenza della Corte EDU. Infatti, da un lato, deve prendersi in considerazione l'influenza che ha avuto sul c.p.p. la Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (nel prosieguo, la Direttiva 2010/64), visto che essa ha comportato - tra l'altro - la riforma dell'art. 143 c.p.p. sul diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti fondamentali. Dall'altro lato, va ricordato che l'art. 6, par. 3, lett. e), della C.E.D.U. individua tra i vari aspetti del diritto a un processo equo anche il diritto dell'accusato a farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza. Come si avrà modo di chiarire, tanto la Direttiva 2010/64, quanto un orientamento della Corte di Strasburgo paiono definire criteri almeno in parte diversi rispetto a quello delineato dalla Corte di Cassazione per quel che riguarda la traduzione degli atti, concernenti non solo il fatto - come detto in precedenza - che essi assumano un rilievo tale ai fini della decisione da costituire parte integrante dell'accusa, ma anche la possibilità per l'imputato di avere conoscenza del caso e di difendersi.

Pertanto, nel presente commento, dopo avere delineato il ragionamento della Suprema Corte nel caso concreto (paragrafo 2) e avere offerto informazioni di ordine generale quanto al tema della lingua del processo e alle implicazioni derivanti dal diritto internazionale e dell'Unione europea (paragrafo 3), si considerano la giurisprudenza nazionale e gli obblighi di fonte europea per verificare se sussista la possibilità di superare l'interpretazione fatta propria dalla Corte di Cassazione (paragrafo 4). Le conclusioni riassumono l'analisi

svolta (paragrafo 5).

2. *Il caso.* Il caso in discussione trae origine dalla decisione, assunta con ordinanza dalla sezione per il riesame del Tribunale di Reggio Calabria, di rigettare un'istanza di riesame proposta avverso un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale veniva disposta la custodia cautelare in carcere di un soggetto condannato per una serie di reati, tra cui, in particolare, l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Nell'ambito delle attività di indagine che avevano portato a detta condanna aveva assunto particolare rilievo l'acquisizione da parte della Procura reggina di materiale informatico relativo a una chat mediante un OEI eseguito da parte dell'autorità francese.

Avverso la suddetta decisione della sezione per il riesame veniva proposto ricorso per Cassazione, facendosi valere quattro motivi di impugnazione. Con il primo motivo veniva lamentata la violazione della legge processuale con riferimento agli artt. 109, 142, 143, 178, lett. c), c.p.p., e 111 Cost., in quanto la risposta fornita dall'autorità francese all'OEI non era stata tradotta. Questo avrebbe impedito alla difesa di comprendere le modalità attraverso cui il materiale informatico era stato ottenuto, i tempi e i modi di conservazione dello stesso e le procedure adottate per decrittare i messaggi, con la conseguenza che il diritto di difesa e il principio di parità delle parti sarebbero stati indebitamente compressi e la documentazione sarebbe stata affetta da nullità.

La Quarta Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31201 del 19 luglio 2023, ha dichiarato infondato tale motivo di ricorso. *In primis*, la Suprema Corte ha sottolineato che l'art. 109 c.p.p. riguarda gli atti del procedimento penale che sono compiuti in lingua italiana, vale a dire gli atti formati dall'autorità giudiziaria e dai suoi ausiliari, mentre l'art. 142 c.p.p. stabilisce che è nullo il verbale - evidentemente, redatto dall'autorità italiana - se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto. Dunque, tali previsioni non assumono rilievo ai fini della causa in questione.

Quanto all'art. 143 c.p.p., esso prevede, al co. 2, che, nell'ipotesi in cui l'imputato non conosca la lingua italiana, l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e

dei decreti penali di condanna. Si tratta evidentemente di una disposizione che non soccorre nel caso in esame, visto che, sul piano soggettivo, essa è posta a tutela dell'imputato alloglotta e, sul piano oggettivo, attiene alla traduzione di atti diversi da quelli ai quali si ricollega il motivo di ricorso.

Ai sensi del successivo co. 3, la traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza. Tuttavia, anche in questa ipotesi, si sta considerando la posizione dell'imputato alloglotta e, dunque, una situazione diversa da quella risultante dal caso concreto.

Anche dal generico richiamo all'art. 111 Cost. non può ricavarsi la nullità degli atti considerati, tenuto conto del fatto che esso afferma i principi del giusto processo, ma non individua le regole specifiche dirette ad assicurarlo.

Secondo la Suprema Corte, il referente normativo corretto è l'art. 242, co. 1, c.p.p., che stabilisce che, quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell'art. 143 se ciò è necessario alla sua comprensione. Dal combinato disposto delle due previsioni risulta che la traduzione riguarda atti ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico. Richiamando la giurisprudenza pregressa, anche delle Sezioni Unite, la Quarta Sezione afferma che «non esiste un diritto dell'imputato a vedersi tradurre i documenti in lingua straniera acquisiti al processo, a meno che essi siano tanto rilevanti ai fini della decisione da costituire parte integrante dell'accusa. Tali pronunzie non collidono con i principi del giusto processo, ma anzi enfatizzano il ruolo del contraddittorio, che si realizza anche attraverso la selezione del materiale istruttorio da proporre al giudice. D'altra parte, il diritto alla piena contezza dell'accusa non può dilatarsi fino a comprendere tutti i documenti, magari innumerevoli e del tutto irrilevanti acquisiti nel fascicolo, rispetto ai quali deve essere solo assicurato il diritto di accesso in condizioni di piena parità rispetto all'organo di accusa»<sup>1</sup>.

Ciò è coerente con il principio della ragionevole durata del processo, nonché con la giurisprudenza successiva, che ha riconosciuto che l'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento davanti all'autorità giudiziaria procedente, ma non a quelli già formati in altra sede e che vengono acquisiti al procedimento. Per questi, infatti, la traduzione è necessaria soltanto ove assumano rilievo per i fatti da provare<sup>2</sup>, a condizione che la

---

<sup>1</sup> La Corte richiama Cass., 7 marzo 2014, n. 32352 e Cass., Sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343.

<sup>2</sup> Cass., 3 ottobre 2019, n. 2707.

parte richiedente indichi le ragioni che rendono plausibilmente utile la traduzione dell'atto e il pregiudizio concretamente derivante dalla mancata traduzione<sup>3</sup>.

Posto allora che, con riferimento agli atti considerati nel caso in discussione, non sussiste un obbligo di traduzione, bisogna verificare se la motivazione offerta dal Tribunale per non procedere alla traduzione facoltativa sia affetta dal vizio della manifesta illogicità. Secondo la Cassazione, detto vizio non sussiste, visto che la documentazione in francese riguarda esclusivamente gli adempimenti esecutivi connessi alla trasmissione del materiale informatico e che la difesa non ha dimostrato che da ciò potessero risultare elementi di conoscenza attinenti alle modalità di acquisizione della chat.

Gli altri motivi di ricorso (concernenti l'autorizzazione alle intercettazioni telefoniche e telematiche delle chat relative al soggetto condannato, l'inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni come conseguenza della nullità delle intercettazioni/captazioni attraverso le quali sono state acquisite e la nullità dell'ordinanza della sezione del riesame con riferimento al diritto dell'indagato di ricevere copia dei risultati delle intercettazioni e alla mancanza nel fascicolo del pubblico ministero dei file ottenuti dall'autorità giudiziaria francese e non messi a disposizione della difesa e della chiave criptografica utilizzata per la decrittazione delle chat) sono stati parimenti dichiarati infondati.

*3. Lingua, processo e influenze del diritto internazionale e dell'Unione europea: informazioni di contesto.* L'art. 137 c.p.p. abrogato esprimeva una scelta di stampo evidentemente nazionalista, prevedendo che tutti gli atti del procedimento penale dovevano essere compiuti in lingua italiana a pena di nullità, che le persone che sapevano esprimersi in tale lingua erano obbligate a servirsene nel rendere dichiarazioni o deposizioni e che il rifiuto di farvi ricorso e la falsa attestazione di ignorarla sarebbero stati puniti con l'ammenda da cinquecento a duemila lire, salve le maggiori pene ove il fatto avesse costituito più grave reato. Già nella vigenza del vecchio codice, comunque, la Corte costituzionale si era premurata di intervenire delimitando l'ambito soggettivo di applicazione della fattispecie incriminatrice ed escludendo gli appartenenti a una minoranza riconosciuta<sup>4</sup>.

Nel c.p.p. in vigore, l'art. 109, co. 1, esprime parimenti una scelta in favore della lingua italiana per quanto riguarda il compimento degli atti del procedi-

---

<sup>3</sup> Cass., 22 marzo 2017, n. 18957.

<sup>4</sup> Corte cost., 11 febbraio 1982, n. 28.

mento penale per evidenti ragioni di uniformità e comprensibilità<sup>5</sup>. In effetti, nella produzione di atti giuridici – sentenze, e non solo –, il legislatore deve imporre l'uso della lingua nazionale per prevenire problemi che potrebbero determinarsi con riferimento all'efficienza dell'apparato amministrativo e giudiziario<sup>6</sup>. Tuttavia, l'esigenza di considerare la presenza di minoranze e, in generale, di stranieri nel territorio nazionale giustifica delle deroghe a questo tipo di approccio. Non a caso, al co. 2 dell'art. 109 c.p.p., è posta una garanzia in favore dei cittadini italiani che facciano parte di una minoranza riconosciuta e, soprattutto, va considerato che è scomparsa la sanzione penale prevista dal codice precedente.

È dunque innegabile che, affinché possa essere pienamente esercitato il diritto di difesa, l'imputato deve avere piena cognizione delle contestazioni mosse nei suoi confronti e di tutti gli atti necessari ad assicurargli una partecipazione non illusoria alla vicenda processuale. Non a caso, nella sua formulazione originaria, l'art. 143 c.p.p. stabiliva che l'imputato che non avesse conosciuto la lingua italiana avrebbe avuto il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui avesse partecipato. Inoltre, un interprete avrebbe dovuto essere nominato quando fosse stato necessario tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile, ovvero quando la persona che avesse voluto o dovuto fare una dichiarazione non avesse conosciuto la lingua italiana.

Gli ostacoli di ordine linguistico vanno dunque rimossi, a beneficio del soggetto alloglotto. In questo senso militano anche il già menzionato art. 6, par. 3, lett. e), C.E.D.U. e l'art. 14, par. 3, lett. a), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, concluso in seno all'ONU nel 1966, ai sensi del quale ogni individuo accusato di un reato ha diritto a essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta. Inoltre, va ricordato l'art. 111, co. 3, Cost., ove si stabilisce che la persona accusata di un reato ha diritto a essere assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Anche con riferimento a questo aspetto del processo penale si sono registrate significative influenze del processo di integrazione europea. Come è stato affermato, gli Stati membri dell'Unione europea stanno cercando di realizzare

---

<sup>5</sup> CASTELLUCCI, *L'atto processuale penale: profili strutturali e modalità realizzative*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, I, t. 2, Torino, 2008, p. 6

<sup>6</sup> LONGO, *Il diritto all'assistenza linguistica nel processo penale: profili di diritto costituzionale europeo*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2/2015, 3.

una *civitas magna*, spingendosi dunque oltre la dimensione meramente economica dell'integrazione e provando a edificare un sistema europeo fondato su comuni principi giuridici, la cui impalcatura è offerta dalla cooperazione giudiziaria<sup>7</sup>. Si può quindi sostenere la tesi di un progressivo abbandono del localismo territoriale quanto all'amministrazione della giustizia<sup>8</sup>, così da permettere l'esistenza e il funzionamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione europea.

A tal fine, assumono particolare importanza strumenti quali il mandato d'arresto europeo<sup>9</sup>, la Decisione quadro sul trasferimento dei detenuti<sup>10</sup>, la Decisione quadro sul reciproco riconoscimento delle sentenze e decisioni di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive<sup>11</sup>, l'OEI<sup>12</sup>, il Regolamento

<sup>7</sup> PISANI, *Il "processo penale europeo": problemi e prospettive*, in *Nuovi temi e casi di procedura penale internazionale*, a cura di Pisani, Milano, 2007, p. 388 ss.

<sup>8</sup> L. CAMALDO, *The European Investigation Order*, in *Criminal Proceedings, Languages and the European Union. Linguistic and Legal Issues*, edited by Ruggeri, Heidelberg-New York-Dordrecht-London, 2014, p. 204.

<sup>9</sup> Nella vastissima letteratura sul mandato d'arresto europeo si prendano in considerazione quali punti di partenza almeno LANG, *Il mandato d'arresto europeo nel quadro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, in *Mandato d'arresto europeo e garanzie della persona*, a cura di Pedrazzi, Milano, 2004, 19 ss.; *Handbook on the European Arrest Warrant*, edited by Blekxtoon, van Ballegooij, The Hague, 2005; DAMATO, *Il mandato d'arresto europeo e la sua attuazione nel diritto italiano (I)*, in *Dir. Unione eur.*, 2005, 21 ss.; ID., *Il mandato d'arresto europeo e la sua attuazione nel diritto italiano (II)*, in *Dir. Unione eur.*, 2005, 203 ss.; BOT, *Le mandat d'arrêt européen. Première réalisation concrète de l'espace pénal européen*, Paris, 2009; *The European Arrest Warrant in Practice*, edited by Keijzer, van Sliedregt, The Hague, 2009; KLIMEK, *European Arrest Warrant*, Berlin, 2015.

<sup>10</sup> Si tratta della Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, sulla quale si vedano MARTUFI, *Assessing the resilience of 'social rehabilitation' as a rationale for transfer: A commentary on the aims of Framework Decision 2008/909/JHA*, in *New Journal of European Criminal Law*, 2018, p. 43 ss.; *The Transfer of Prisoners in the European Union*, a cura di Montaldo, Torino, 2020; ROSANÒ, *I trasferimenti interstatali di detenuti nel diritto dell'Unione europea*, Bari, 2022.

<sup>11</sup> Si tratta della Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, per un commento alla quale si rinvia a NEVEU, *Probation Measures and Alternative Sanctions in Europe: From the 1964 Convention to the 2008 Framework Decision*, in *New Journal of European Criminal Law*, 2013, 134 ss. e ROSANÒ, *Tristes, Solitarias y Finales: la Convenzione di Strasburgo del 1964 e la decisione quadro 2008/947/GAI sulla sorveglianza all'estero delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, 2019, 139 ss.

<sup>12</sup> Tra i primi commenti alla direttiva, CAMALDO, CERQUA, *La Direttiva sull'ordine europeo di indagine penale: le nuove prospettive per la libera circolazione delle prove*, in *Cass. pen.*, 2014, 3511 ss.; CALANIELLO, *La nuova direttiva UE sull'ordine europeo di indagine penale tra mutuo riconoscimento e ammissione reciproca delle prove*, in *Proc. pen. giust.*, 2015, 1 ss.; BELFIORE, *Riflessioni a margine della direttiva sull'ordine europeo di indagine penale*, in *Cass. pen.*, 2015, 3288 ss. Sul recepimento in

sul reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e confisca<sup>13</sup> e altri atti di diritto dell'Unione che danno applicazione al principio del reciproco riconoscimento, architrave della cooperazione giudiziaria nell'Unione grazie a cui sono notevolmente facilitati il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze e decisioni rese da autorità giudiziarie degli Stati membri<sup>14</sup>.

I benefici derivanti dall'applicazione del principio in parola alla cooperazione giudiziaria in materia penale (oltre che civile) sono evidenti. Tuttavia, va considerato che ogni diritto processuale nazionale pone norme e definisce standard che – secondo l'ottica adottata a livello interno – si ritiene siano in grado di assicurare un adeguato bilanciamento degli interessi connessi, rispettivamente, all'efficacia dell'azione penale e alla protezione dei diritti<sup>15</sup>. La differenza tra tali standard può causare sfiducia tra gli Stati membri ed è facile comprendere quanto ciò sia problematico se si considera che il reciproco riconoscimento riposa sul principio di fiducia reciproca, in forza del quale si impone agli Stati membri di ritenere che, salve circostanze eccezionali, tutti gli altri Stati membri rispettano il diritto dell'Unione europea e, in particolare, i diritti fondamentali da esso garantiti<sup>16</sup>.

Si comprende allora l'esigenza di interventi funzionali all'armonizzazione del-

---

Italia della Direttiva, MONTALDO, *A caccia di... prove. L'ordine europeo di indagine penale tra complesse stratificazioni normative e recepimento nell'ordinamento italiano*, in *Giurisprudenza penale*, 2017, 1 ss. e CAIANIELLO, *L'OEI dalla direttiva al decreto n. 108 del 2017*, in *Ordine europeo di indagine penale. Il nuovo volto della raccolta transnazionale delle prove nel d. lgs n° 108 del 2017*, a cura di Daniele, Kostoris, Torino, 2018, 17 ss.

<sup>13</sup> Si veda il Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, sul quale MAUGERI, *Il regolamento (UE) 2018/1805 per il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca: una pietra angolare per la cooperazione e l'efficienza*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, 34 ss. e GRANDI, *Il mutuo riconoscimento dei provvedimenti di confisca alla luce del regolamento (UE) 2018/1805*, in *Leg. pen.*, 31 maggio 2021, 1 ss.

<sup>14</sup> Per un'introduzione, AMALFITANO, *Spazio giudiziario europeo e libera circolazione delle decisioni penali*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2009, 73 ss.; SUOMINEN, *The Principle of Mutual Recognition in Cooperation in Criminal Matters. A study of the principle in four framework decisions and in the implementation legislation in the Nordic Member States*, Cambridge, 2011; JANSSENS, *The Principle of Mutual Recognition in EU Law*, Oxford, 2013.

<sup>15</sup> SCHÜNEMANN, *The European Investigation Order: A Rush into the Wrong Direction*, in *Transnational Evidence and Multicultural Inquiries in Europe. Developments in EU Legislation and New Challenges for Human Rights-Oriented Criminal Investigations in Cross-border Cases*, edited by Ruggeri, Cham-Heidelberg-New York-Dordrecht-London, 2014, 31.

<sup>16</sup> Per un'introduzione, LENAERTS, *La vie après l'avis: Exploring the principle of mutual (yet not blind) trust*, in *CMLR*, 2017, 805 ss.; PRECHAL, *Mutual Trust Before the Court of Justice of the European Union*, in *European Papers*, 2017, 75 ss.; RIZCALLAH, *The Principle of Mutual Trust in European Union Law. An Essential Principle Facing a Crisis of Values*, Bruxelles, 2022; WILLEMS, *The Principle of Mutual Trust in EU Criminal Law*, Oxford, 2022.



le legislazioni processualpenalistiche degli Stati membri<sup>17</sup>, così da definire un *level playing field* che permetta di superare le questioni poste dalla (s)fiducia reciproca. Sotto questo punto di vista, un contributo significativo può essere ed è stato dato dall'art. 82, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale, laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, norme minime riguardanti l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri, i diritti della persona nella procedura penale, i diritti delle vittime della criminalità e altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione assunta all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.

Proprio tale previsione ha offerto la base giuridica per alcune Direttive ritenute necessarie per assicurare il rafforzamento di certi diritti processuali di indagati e imputati, le quali si reputa abbiano permesso «l'introduzione di una legislazione penale comune, o anche solo omogenea, incoraggiando gradualmente una cultura giudiziaria europea»<sup>18</sup>. Si tratta delle Direttive relative al diritto all'informazione<sup>19</sup>, al diritto di valersi di un difensore e a informare terzi al momento della privazione della libertà personale<sup>20</sup>, alla presunzione di innocenza e alla partecipazione al processo<sup>21</sup>, ai diritti dei minori indagati o

---

<sup>17</sup> Per un'introduzione al tema dell'armonizzazione, MANACORDA, *L'armonizzazione dei sistemi penali: una introduzione*, in *La giustizia penale italiana nella prospettiva internazionale*, Milano, 2000, 35 ss.; BERNARDI, *Strategie per l'armonizzazione dei sistemi penali europei*, in *Il diritto penale nella prospettiva europea*, a cura di Canestrari, Foffani, Milano, 2005, p. 377 ss.; ALLEGREZZA, *L'armonizzazione della prova penale alla luce del Trattato di Lisbona*, in *Cass. pen.*, 2008, 3882 ss.; KALIFA-GBANDI, *Harmonisation Of Criminal Procedure On The Basis Of Common Principles. The EU's Challenge For Rule-Of-Law Transnational Crime Control*, in *The Future of Police and Judicial Cooperation in the EU*, edited by Fijnaut, Ouwerkerk, 2009, 357 ss.; SCHROEDER, *Limits to European harmonisation of criminal law*, in *Eucrim*, 2020, 144 ss.

<sup>18</sup> IERMANO, *Garanzie minime nello spazio europeo di giustizia penale*, Napoli, 2014, 23.

<sup>19</sup> Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.

<sup>20</sup> Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.

<sup>21</sup> Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

imputati<sup>22</sup> e al patrocinio a spese dello Stato<sup>23</sup>, nonché – la prima in ordine cronologico e qui richiamata per ultima per ovvie ragioni – la Direttiva 2010/64 relativa al diritto all'interpretazione e alla traduzione<sup>24</sup>.

La Direttiva 2010/64 mira ad assicurare un'applicazione più coerente dei diritti e delle garanzie scaturenti dall'art. 6 C.E.D.U., come interpretati dalla Corte EDU – oltre che, nel contesto dell'Unione, dei diritti di difesa ex art. 48 della Carta dei diritti fondamentali –, incrementando l'affidamento nei sistemi di giustizia penale degli Stati membri e conducendo a una cooperazione giudiziaria più efficace<sup>25</sup>. Del resto, il diritto a che una causa sia esaminata da un tribunale perde di significato se l'imputato non è nelle condizioni di comprendere e partecipare al procedimento<sup>26</sup>. Perciò, si capisce l'esigenza di garantire un'assistenza linguistica adeguata e gratuita, definendo norme relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali – oltre che nei procedimenti di esecuzione di un mandato d'arresto europeo<sup>27</sup>. Gli Stati membri devono allora assicurare che gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento siano assistiti senza indugio da un interprete nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese quelle preliminari, e che l'interpretazione sia disponibile per le comunicazioni tra indagati o imputati e il loro avvocato, direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso o di un'altra istanza procedurale<sup>28</sup>. Deve anche essere

---

<sup>22</sup> Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.

<sup>23</sup> Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.

<sup>24</sup> Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, sulla quale AMALFITANO, *Unione europea e garanzie processuali: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2011, 83 ss.; BARGIS, *L'assistenza linguistica per l'imputato: dalla Direttiva europea 64/2010 nuovi inputs alla tutela fra teoria e prassi*, in *Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto*, a cura di Bargis, Milano, 2013, 104 ss.; BAZZOCCHI, *L'armonizzazione delle garanzie processuali nell'Unione europea: la direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, Diritti fondamentali e politiche dell'Unione europea dopo Lisbona*, a cura di Civitarese Matteucci, Guarriello, Puoti, Rimini, 2013, 159 ss.

<sup>25</sup> Punti 7, 9 e 14 del preambolo della Direttiva 2010/64.

<sup>26</sup> VOGIATZIS, *Interpreting the Right to Interpretation under Article 6(3)(e) ECHR: A Cautious Evolution in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights?*, in *Human Rights Law Review*, 2022, 4.

<sup>27</sup> Punto 17 del preambolo e art. 1, par. 1, della Direttiva 2010/64.

<sup>28</sup> Art. 2, par. 1 e 2, della Direttiva 2010/64.

riconosciuto il diritto di impugnare una decisione che dichiara superflua l'interpretazione e, ove l'interpretazione sia stata fornita, di contestare la qualità dell'interpretazione in quanto insufficiente a tutelare l'equità del procedimento<sup>29</sup>.

Ulteriormente, gli Stati membri devono garantire che gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per fare in modo che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento<sup>30</sup>. Tra i documenti fondamentali rientrano le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d'imputazione e le sentenze, mentre in tutti gli altri casi le autorità competenti stabiliscono se i documenti siano fondamentali o meno, fermo il fatto che indagati, imputati o il loro avvocato possono presentare una richiesta motivata al riguardo<sup>31</sup>. Non è invece necessario che vengano tradotti i passaggi di documenti fondamentali non rilevanti a consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico e, in ogni caso, deve essere riconosciuto il diritto di impugnare la decisione che dichiara superflua un'interpretazione e di contestare la qualità della traduzione<sup>32</sup>.

Si capisce l'importanza della Direttiva in questione. Il multilinguismo è una componente connaturata al processo di integrazione europea e, indubbiamente, ne rappresenta una ricchezza. Va però notato che questa caratteristica può configurarsi come un ostacolo quando si tratta di assicurare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri. A questo si aggiunga che, in un contesto contraddistinto dalla libera circolazione delle persone, è più probabile di quanto non fosse in passato che un individuo venga sottoposto a procedimento penale in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza<sup>33</sup>. Dunque, si rende necessario predisporre strumenti che permettano di superare i problemi derivanti dal pluralismo linguistico<sup>34</sup>.

La Direttiva 2010/64 è stata recepita nell'ordinamento italiano con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32<sup>35</sup>, il quale - *inter alia* - ha riscritto l'art. 143 c.p.p., che oggi

<sup>29</sup> Art. 2, par. 5, della Direttiva 2010/64.

<sup>30</sup> Art. 3, par. 1, della Direttiva 2010/64.

<sup>31</sup> Art. 3, par. 2 e 3, della Direttiva 2010/64.

<sup>32</sup> Art. 3, par. 4 e 5, della Direttiva 2010/64.

<sup>33</sup> EUROPEAN UNION FUNDAMENTAL RIGHTS AGENCY, *Rights of Suspected and Accused Persons across the EU: Translation, Interpretation and Information*, [www.fra.europa.eu](http://www.fra.europa.eu), 10 novembre 2016, 15.

<sup>34</sup> CAMALDO, *The European Investigation Order*, cit., 204.

<sup>35</sup> Sul recepimento della Direttiva 2010/64 in Italia, ANTINUCCI, *L'attuazione della direttiva europea sul*

prevede che l'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresì il diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento (co. 1). Negli stessi casi, l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa, degli atti menzionati *supra* (co. 2). La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza (co. 3).

4. *Cenni sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione sugli artt. 143, co. 3, e 242 c.p.p. e considerazioni a partire dagli obblighi europei.* Considerando la sua formulazione originaria, l'art. 143 c.p.p. si contraddistingueva per un ambito di applicazione circoscritto agli atti orali. Già nel 1993, comunque, intervenne la Corte costituzionale, chiarendo che tale previsione doveva applicarsi a tutte le fattispecie in cui l'imputato avrebbe visto compromesso il suo diritto di prendere parte in maniera effettiva al procedimento penale in assenza dell'ausilio dell'interprete<sup>36</sup>.

In seguito, anche la Corte di Cassazione giunse ad affermare che l'art. 143 c.p.p. doveva essere inteso come «una clausola generale, di ampia applicazione, destinata ad espandersi e specificarsi, nell'ambito dei fini normativamente riconosciuti, di fronte al verificarsi delle varie esigenze concrete che lo richiedano, quali il tipo di atto cui la persona sottoposta al procedimento deve partecipare ovvero il genere di ausilio di cui la stessa abbisogna»<sup>37</sup>.

Alla luce di tale evoluzione e, soprattutto, della formulazione odierna, può sostenersi che l'articolo in questione esprime un diritto soggettivo strettamen-

---

*diritto alla traduzione: verso la tutela sostanziale del diritto di difesa effettiva*, in *Arch. pen.*, 1/2014, 1; IERMANO, *Il diritto all'interpretazione e alla traduzione: a proposito del D.Lgs. del 4 marzo 2014, n. 32*, in *federalismi.it*, 23 luglio 2014, 1 ss.; SPANGHER, *Il diritto all'interprete e al traduttore: attuata la direttiva europea*, in *Cass. pen.*, 2015, 2876 ss.; GIALUZ, *The Implementation of the Directive on Linguistic Assistance in Italy, Between Changes to the Code of Criminal Procedure and Case-Law Resistance*, in *EU Criminal Justice. Fundamental Rights, Transnational Proceedings and the European Public Prosecutor's Office*, edited by Rafaraci, Belliore, Cham, 2019, 27 ss.

<sup>36</sup> Corte cost., 12 gennaio 1993, n. 10. Si veda anche Corte cost., 20 giugno 2007, n. 254.

<sup>37</sup> Cass., Sez. un., 24 settembre 2003, n. 5052.

te connesso al diritto costituzionale alla difesa, dal quale si ricava il dovere del giudice di interpretarne le norme in maniera espansiva, rifuggendo approcci ermeneutici di carattere restrittivo<sup>38</sup>. Questo dovrebbe condurre allora a una lettura della previsione del co. 3, relativo alla traduzione di atti ritenuti fondamentali, funzionale a porre l'imputato in condizione di approntare una strategia difensiva adeguata<sup>39</sup>. La giurisprudenza di legittimità si è invece orientata in altra direzione, come confermato dalla sentenza qui in esame, sostenendo che non esiste un diritto dell'imputato a vedersi tradurre i documenti in lingua straniera acquisiti al processo, tranne che nel caso in cui essi costituiscono parte integrante dell'accusa<sup>40</sup>.

L'art. 143 c.p.p. attiene ad atti redatti in lingua italiana non compresa dall'imputato alloglotta. Per il caso di atti predisposti in altra lingua non compresa dall'imputato italiano, deve richiamarsi l'art. 242, co. 1, c.p.p., il quale però, nel prevedere che il giudice disponga la traduzione di quei documenti se ciò è necessario alla loro comprensione, fa rinvio all'art. 143. Non sussistendo un obbligo di traduzione, la valutazione dell'autorità giudicante deve essere improntata al rispetto di un principio di economia processuale a seguito del confronto tra le parti. Vale allora anche in questo caso l'indicazione secondo cui la traduzione non deve essere disposta a meno che non si tratti di atti tanto rilevanti da costituire parte integrante dell'accusa. Ne consegue che la tutela del diritto dell'imputato a una partecipazione effettiva è rimessa all'apprezzamento dell'autorità giudiziaria.

Fermo questo, sembrano potersi avanzare due ordini di critiche, riguardanti sia la formulazione dell'art. 143, co. 3, sia l'interpretazione che di esso è stata data. Il primo attiene al fatto che l'art. 3, par. 1, della Direttiva 2010/64 impone agli Stati membri di assicurare la traduzione di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che indagati e imputati siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento. Sul piano letterale, pare potersi dire che gli aggettivi *essenziale* e *fondamentale* non hanno necessariamente la stessa portata semantica. Infatti, posto che in entrambi i casi sono da escludersi atti accessori, secondari e, dunque, trascurabili, *essenziale* dovrebbe rimandare a un carattere di indispensabilità dell'atto considerato, mentre *fondamentale* sottolineerebbe il grande rilievo che l'atto

<sup>38</sup> CASCINI, *Apparente e non effettiva la partecipazione al processo senza la conoscenza degli atti che lo compongono*, in *Arch. pen.*, 1/2015, 5-6.

<sup>39</sup> PERUGIA, *Processo penale allo straniero: alcune osservazioni sul diritto all'interprete e alla traduzione degli atti*, in *Dir. pen. cont.*, 7/2018, 121 e SORRENTI, *La lingua nel e del processo: giurisdizione penale e giurisdizione civile a confronto*, in *Rivista AIC*, 2/2019, 459.

<sup>40</sup> Oltre alla giurisprudenza citata *supra*, Cass., 19 luglio 2023, n. 31200.

ha, senza però necessariamente raggiungere la medesima importanza dell'atto essenziale<sup>41</sup>. Al di là di questo, però, deve notarsi che l'art. 143, co. 3, c.p.p. impone di valutare l'essenzialità dell'atto con riferimento alla possibilità per l'imputato di conoscere le accuse a suo carico, mentre l'art. 3, par. 1, della Direttiva 2010/64 opera un riferimento più generale all'esercizio dei diritti di difesa e alla tutela dell'equità del procedimento<sup>42</sup>. Si tratta, evidentemente, di formulazioni ben diverse: restrittiva la prima, molto ampia la seconda, visto che l'esercizio dei diritti di difesa e la tutela dell'equità del procedimento non si manifestano soltanto nella conoscenza delle accuse a carico dell'imputato<sup>43</sup>. Considerando il caso qui in discussione, per esempio, rivestiva certamente grande importanza per la difesa conoscere le modalità attraverso cui il materiale informatico era stato ottenuto dall'autorità francese, i tempi e i modi di conservazione e le procedure a cui si era fatto ricorso per decrittare i messaggi, visto che avrebbero potuto essere mosse contestazioni al riguardo. In questo senso, sembra potersi richiamare altresì la già menzionata Direttiva 2012/13 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali<sup>44</sup>, la quale, nel disciplinare tra l'altro il diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine, prevede all'art. 7, par. 1, che, nel caso in cui una persona sia arrestata e detenuta in una qualunque fase del procedimento penale, i documenti relativi al caso specifico, in possesso delle autorità competenti, che sono essenziali per impugnare effettivamente la legittimità dell'arresto o della detenzione siano messi a disposizione delle persone arrestate o dei loro avvo-

<sup>41</sup> Si è consapevoli dei limiti di questa critica, la quale viene parimenti formulata al fine di segnalare una peculiarità della versione italiana della Direttiva 2010/64. Infatti, a differenza di questa, le versioni francese, inglese, portoghese e spagnola ricorrono a termini che esprimono l'idea dell'essenzialità dei documenti (rispettivamente, *essentiels*, *essential*, *essenciales* ed *essenciais*).

<sup>42</sup> È vero che l'art. 3, par. 4, riconosce che non è necessario tradurre i passaggi di documenti fondamentali che non siano rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico. La previsione però pare comportare semplicemente che passaggi che non riguardano l'imputato, in quanto relativi ad altri imputati o mancanti di qualsivoglia legame con il caso particolare, non devono obbligatoriamente essere tradotti (in questo senso, FINGAS, *The Right to Interpretation and Translation in Criminal Proceedings - Challenges and Difficulties Stemming from the Implementation of the Directive 2010/64/EU*, in *European Criminal Law Review*, 2019, 179-181), posto che viene fatta salva la possibilità di procedervi facoltativamente.

<sup>43</sup> RECCHIONE, *L'impatto della direttiva 2010/64/UE sulla giurisdizione penale: problemi, percorsi interpretativi, prospettive*, in *Dir. pen. cont.*, 15 luglio 2014, p. 7.

<sup>44</sup> Sulla quale CIAMPI, *Diritto all'informazione nei procedimenti penali: il recepimento low profile della direttiva 2012/13/UE da parte del d.lgs. 1 luglio 2014 n. 101*, in *Dir. pen. cont.*, 24 settembre 2014, 1 ss.; QUATTROCOLO, *The Right to Information in EU Legislation*, in *Human Rights in European Criminal Law*, a cura di Ruggeri, 2015, Cham-Heidelberg-New York-Dordrecht-London, 81 ss.; GALANTINI, *Il diritto all'informazione per l'effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale*, in *Cass. pen.*, 2018, 3416 ss.

cati. Al successivo par. 2 si chiarisce che, per garantire l'equità del procedimento e consentire la preparazione della difesa, alle suddette persone o ai loro avvocati deve essere garantito l'accesso almeno a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro l'indagato o imputato<sup>45</sup>. Dunque, l'impostazione sembra essere diversa, in quanto non si ravvisa un riferimento alla sola conoscenza dell'accusa. Come è stato detto, «si configura, in sostanza, una completa *discovery* ai fini della trattazione del merito della causa, funzionale ad evitare che un processo possa svolgersi, *in toto* o *pro parte*, "a carte coperte" nei confronti dell'imputato»<sup>46</sup>. Allora, da un lato, è criticabile l'azione del legislatore che, nel recepire la Direttiva 2010/64, non ha tenuto conto delle questioni ora prospettate, limitando – sembrerebbe – in maniera eccessiva le situazioni in cui può essere disposta la traduzione facoltativa. Dall'altro lato, va notato che rientrerebbe nelle possibilità ermeneutiche dei giudici nazionali correggere tale situazione, alla luce dell'obbligo di interpretazione conforme del diritto interno al diritto dell'Unione europea<sup>47</sup>. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha da tempo riconosciuto che, al fine di garantire l'applicazione effettiva della Direttive e a prescindere dal fatto che si considerino norme precedenti o successive a una Direttiva, gli organi giurisdizionali devono «nella misura del possibile interpretare il diritto interno, a partire dalla scadenza del termine di attuazione, alla luce del testo e della finalità della direttiva di cui trattasi al fine di raggiungere i

<sup>45</sup> Su queste previsioni, PIVATY, SOO, *Article 7 of the Directive 2012/13/EU on the Right to Information in Criminal Proceedings: A Missed Opportunity to Ensure Equality of Arms in Pre-Trial Proceedings?*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 2019, 126 ss.

<sup>46</sup> CIAMPI, *La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali*, in *Diritto penale contemporaneo*, 27 giugno 2012, 8.

<sup>47</sup> La letteratura in materia è estremamente vasta. Per un'introduzione, CAFARI PANICO, *Per un'interpretazione conforme*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1999, 383 ss.; BETLEM, *The Doctrine of Consistent Interpretation: Managing Legal Uncertainty*, in *Oxford JLS*, 2002, 397 ss.; DANIELE, *Vingt-cinq ans d'interprétation conforme: un principe encore en quête de définition?*, in *Revue des affaires européennes*, 2007-2008, 705 ss.; BARTOLONI, *Competenze puramente statali e interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea*, in *L'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea. Profili e limiti di un vincolo problematico*, a cura di Bernardi, Napoli, 2015, 125 ss.; CIRCOLO, *Il giudice nazionale e l'obbligo di interpretare il proprio diritto in maniera conforme al diritto dell'Unione*, in *Eurojus.it*, 2023, 95 ss. Uno dei casi più noti relativi all'obbligo di interpretazione conforme ha riguardato profili di procedura penale concernenti l'ordinamento italiano. Si veda Corte giust. UE, 16 giugno 2005, C-105/03, *Pupino* e, per un commento, APRILE, *I rapporti tra diritto processuale penale e diritto dell'Unione europea, dopo la sentenza della Corte di giustizia sul "caso Pupino" in materia di incidente probatorio*, in *Cass. pen.*, 2006, 1165 ss.; CHERUBINI, *L'obbligo di interpretazione conforme "sconfina" nel terzo pilastro: note a margine della sentenza Pupino*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2006, 157 ss.; MARCHEGANI, *L'obbligo di interpretazione conforme alle decisioni quadro: considerazioni in margine alla sentenza Pupino*, in *Dir. Unione eur.*, 2006, 563 ss. In generale, MANES, *L'interpretazione conforme al diritto comunitario in materia penale*, Bologna, 2007.

risultati perseguiti da quest'ultima, privilegiando l'interpretazione delle disposizioni nazionali che è maggiormente conforme a tale finalità, per giungere così ad una soluzione compatibile con le disposizioni della detta direttiva»<sup>48</sup>. L'obbligo in questione trova applicazione anche - e a maggior ragione - con riferimento a una disciplina che è stata adottata con lo scopo specifico di recepire una Direttiva finalizzata a riconoscere diritti ai singoli<sup>49</sup>. L'obbligo deve essere rispettato, eventualmente, anche modificando «una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un'interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi della direttiva»<sup>50</sup>. E, al riguardo, giova ricordare che, secondo la Corte di Lussemburgo, un giudice nazionale non può sostenere di trovarsi nell'impossibilità di procedere all'interpretazione conforme del diritto interno per il solo fatto che la disposizione considerata è sempre stata interpretata in un senso incompatibile con il diritto dell'Unione<sup>51</sup>. Anzi, nell'ipotesi in cui l'interpretazione conforme contrasti con un'interpretazione data da un'autorità giudiziaria di ultima istanza, il giudice deve, ove necessario e di propria iniziativa, disapplicare l'interpretazione accolta nell'ordinamento interno<sup>52</sup>.

Pertanto, vi sono i presupposti perché, accogliendo l'impostazione più ampia risultante dall'art. 3, par. 1, della Direttiva 2010/64, la Corte di Cassazione o, eventualmente, qualunque giudice nazionale possa discostarsi dal dato letterale e dall'interpretazione finora data dell'art. 143 c.p.p.

Per quel che riguarda il sistema C.E.D.U., la Corte EDU ha avuto modo di chiarire significato e portata della previsione posta all'art. 6, par. 3, lett. e), C.E.D.U., che esprime un elemento costitutivo del diritto a un processo equo<sup>53</sup>. Spingendosi oltre il dato strettamente letterale<sup>54</sup>, la Corte ha riconosciuto che il diritto in parola trova applicazione non solamente con riferimento alle dichiarazioni orali rese durante l'udienza del processo, ma anche per quel che riguarda il materiale documentale<sup>55</sup>.

Esso comporta, tra l'altro, che l'imputato deve essere consapevole del diritto all'interpretazione e alla traduzione. Dunque, deve essere notificato di ciò

<sup>48</sup> Corte giust. UE, 4 luglio 2006, C-212/04, *Adeneler e a.*, punto 124.

<sup>49</sup> Corte giust. UE, 5 ottobre 2004, da C-397/01 a C-403/01, *Pfeiffer e a.*, punto 115.

<sup>50</sup> Corte giust. UE, 17 aprile 2018, C-414/16, *Egenberger*, punto 72.

<sup>51</sup> Corte giust. UE, 19 aprile 2016, C-441/14, *Dansk Industri*, punto 34.

<sup>52</sup> Corte giust. UE, 29 giugno 2017, C-579/15, *Popławski*, punto 36.

<sup>53</sup> Corte EDU, 19 dicembre 1989, n. 9783/82, *Kamasinski c. Austria*, punto 62.

<sup>54</sup> La disposizione fa riferimento all'assistenza di un interprete, ma non a quella di un traduttore.

<sup>55</sup> *Kamasinski c. Austria*, punto 74. Si veda altresì Corte EDU, 13 gennaio 2009, n. 25720/02, *Amer c. Turchia*, punto 77.



quando accusato di un reato e anche la notifica deve essere fatta in una lingua da lui compresa<sup>56</sup>. L'assistenza deve essere assicurata sin dalla fase delle indagini, a meno che non vi siano ragioni impellenti che impediscano di provvedere al riguardo. Soprattutto, la Corte di Strasburgo ha evidenziato che la fase delle indagini è di importanza cruciale ai fini del procedimento penale, visto che le prove ottenute in questa fase determinano il quadro entro cui il reato eventualmente sarà fatto oggetto di valutazione<sup>57</sup>. In generale, ove l'assistenza non sia stata garantita, può essere messo in dubbio il fatto che l'imputato sia stato in grado di compiere scelte consapevoli durante il procedimento e, di conseguenza, potrà revocarsi in dubbio l'equità del procedimento nel suo complesso<sup>58</sup>.

In particolar modo, secondo la Corte di Strasburgo, la C.E.D.U. non obbliga a fornire una traduzione scritta di ogni documento, ma comporta che l'imputato riceva un'assistenza adeguata a permettere la sua partecipazione al procedimento<sup>59</sup>, il che vuol dire che l'imputato deve essere nelle condizioni di conoscere l'accusa a suo carico e di difendersi, in particolare potendo esporre all'organo giudicante la propria versione dei fatti<sup>60</sup>.

In questo caso, allora, si ravvisa un'impostazione in parte più prossima a quella risultante dall'art. 143, co. 3, c.p.p., dato il riferimento alla conoscenza dell'accusa<sup>61</sup>. Tuttavia, la Corte EDU ha anche aggiunto un più generale ri-

<sup>56</sup> Si veda, per esempio, Corte EDU, 28 aprile 2022, n. 83700/17, *Wang c. Francia*, punto 70.

<sup>57</sup> Corte EDU, 27 novembre 2008, n. 36391/02, *Salduz c. Turchia*, punto 54.

<sup>58</sup> Corte EDU, 14 ottobre 2014, n. 45440/04, *Baytar c. Turchia*, punti 50, 53-55.

<sup>59</sup> Si vedano Corte EDU, 18 ottobre 2006, n. 18114/02, *Hermi c. Italia*, punto 70 e 22 ottobre 2020, n. 6739/11, *Bokhonko c. Georgia*, punto 104.

<sup>60</sup> In questo senso, per esempio, *Kamasinski c. Austria*, punto 74, *Hermi c. Italia*, punto 70 e Corte EDU, 28 agosto 2018, n. 59868/08, *Vizgirda c. Slovenia*, punto 79.

<sup>61</sup> Sotto questo punto di vista, giova ricordare che l'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali, concernente la presunzione di innocenza e i diritti di difesa, corrisponde all'art. 6, par. 2 e 3, CEDU, come affermato nelle Spiegazioni relative alla Carta medesima. Ora, ex art. 52, par. 3, della Carta, laddove essa contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla CEDU stessa, fermo il fatto che tale disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa. Alla luce di quanto sostenuto finora, sembra potersi ipotizzare che il diritto dell'Unione riconosca una protezione più estesa, in quanto maggiormente espressiva delle ragioni della difesa e dell'equità del procedimento. Per un'introduzione sui rapporti tra Unione europea e CEDU, ex multis, LOCK, *EU Accession to the ECHR: Implications for Judicial Review in Strasbourg*, in *ELR*, 2010, 777 ss.; ECKES, *EU Accession to the ECHR: Between Autonomy and Adaptation*, in *Modern LR*, 2013, 254 ss.; ANRÒ, *L'adesione dell'UE alla CEDU*, Milano, 2015; PEERS, *The EU's Accession to the ECHR: The Dream Becomes a Nightmare*, in *German Law Journal*, 2015, 213 ss.; PARODI, *L'adesione dell'Unione europea alla CEDU: dinamiche sostanziali e prospettive formali*, Napoli, 2020; ANRÒ, *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la CEDU: dieci anni di convivenza*, in *federalismi.it*, 17 giugno 2020, 109 ss.; LOCK, *The Future of EU Human Rights Law: Is Accession to the ECHR Still Desirable?*, in *Journal of International and Comparative Law*,

chiamo al fatto che l'imputato debba essere posto, mediante l'assistenza linguistica, nelle condizioni di difendersi. Il che, ulteriormente, permette di affermare che vi sono i presupposti per sostenere una lettura più ampia rispetto a quella sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità nell'ordinamento italiano. Resterebbe ovviamente fermo il fatto che grava sulla difesa l'onere di provare che un atto redatto in lingua straniera vada comunque tradotto.

5. *Conclusioni.* Da una ricerca di alcuni anni fa risulta che nella maggior parte degli Stati europei il numero di documenti tradotti per ordine delle autorità giudiziarie a beneficio di un imputato in un procedimento penale è molto basso e che la ragione di ciò deve essere ravvisata nella volontà di contenere sia i tempi del processo, sia i costi<sup>62</sup>. Tuttavia, va ricordato che la traduzione del materiale probatorio su cui poggia il processo è fondamentale per garantire il rispetto del diritto a un processo equo<sup>63</sup>. Si tratta allora di trovare un punto di equilibrio tra esigenze di celerità e di limitazione delle spese e diritto di difesa, componendo così un'antinomia di interessi.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione pare essersi orientata sotto questo punto di vista in senso restrittivo, dato che, interpretando gli artt. 143, co. 3, e 242 c.p.p., la Suprema Corte ha sostenuto che la traduzione riguarda atti ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, ossia atti tanto rilevanti ai fini della decisione da costituire parte integrante dell'accusa.

Dall'analisi della Direttiva 2010/64 e delle pronunce della Corte EDU sembra possibile avanzare una lettura estensiva del diritto in questione, ricollegandolo non solamente alla conoscenza delle accuse, ma all'effettiva possibilità di difendersi in giudizio, garantendo così la parità delle armi nell'ambito della vicenda processuale in favore della difesa. Come è stato rilevato, la parità delle armi non va intesa come assoluta corrispondenza tra poteri delle parti processuali o simmetria tra diritti e doveri, dovendosi piuttosto evocare un'idea di reciprocità, ossia «necessità di evitare che la condizione di una parte risulti nettamente squilibrata (per forza o debolezza) rispetto a quella delle altre»<sup>64</sup>. Si tratta dunque di arrivare a una condizione di tendenziale parità tra

---

2020, 427 ss.

<sup>62</sup> BRANNAN, *Identifying written translation in criminal proceedings as a separate right: scope and supervision under European law*, in *The Journal of Specialized Translation*, 2017, 44.

<sup>63</sup> CRAS, DE MATTEIS, *The Directive on the Right to Interpretation and Translation in Criminal Proceedings*, in *The European Criminal Law Associations Forum*, 2010, 159-160.

<sup>64</sup> In questi termini CIAMPI, *L'informazione dell'indagato nel procedimento penale*, Milano, 2010, 41.

accusa e difesa anche per quel che attiene ai profili probatori<sup>65</sup>. In questo senso sembra spingere quell'impostazione che identifica nel diritto di difesa non un ostacolo all'emersione della verità finalizzato a dilatare i tempi processuali<sup>66</sup>, ma «una preconditione», un «super diritto costituzionale»<sup>67</sup>, in quanto rilevante per la tutela di tutti gli altri.

Applicando tali riflessioni al caso concreto, non sembra potersi negare che conoscere in che modo l'autorità straniera aveva ottenuto il materiale informatico, in che modo esso era stato conservato, le tempistiche a ciò connesse e le modalità con cui era stato decrittato avrebbe rivestito notevole importanza per la difesa e, in generale, rivestirebbe notevole importanza in qualunque situazione simile. Nel negare tali possibilità, l'approccio della Corte di cassazione pare dimentico delle esigenze sopra ricordate e non coerente con quanto emergente dal diritto dell'Unione europea e internazionale in materia.

**ALESSANDRO ROSANÒ**

---

<sup>65</sup> FERRUA, *Difesa (diritto di)*, in *Digesto delle discipline penali*, Torino, 1989, 467.

<sup>66</sup> PANSINI, *Diritto di difesa e struttura del processo*, in *Proc. pen. giust.*, 2019, 568.

<sup>67</sup> MAZZA, *Amorfismo legale e adiaforia costituzionale nella nuova disciplina delle intercettazioni*, in *Proc. pen. giust.*, 2018, 683.